

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3177

**Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Azienda lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano e Azienda lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia Lodi per la promozione e lo sviluppo di servizi residenziali universitari ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi», in particolare, l'articolo 35, che impegna la Regione a sostenere la realizzazione di residenze universitarie e servizi di supporto all'attività formativa per gli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di dottorato e master universitari, di specializzazione post lauream comunque denominati, realizzate direttamente dalle università o da altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore, con risorse anche regionali nei limiti delle assegnazioni di bilancio;

Richiamati:

- la legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari»;
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- il Dlgs 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
- la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario»;

Richiamati altresì:

- il Piano Strategico dell'Università degli Studi di Milano per il triennio 2020 – 2022 che individua i seguenti tre obiettivi strategici connessi all'incremento dei servizi residenziali a favore di studenti, ricercatori e docenti provenienti da altre regioni e nazioni:
  - a) l'incremento dell'offerta formativa internazionale: + 10% numero corsi di studio internazionali rispetto agli esistenti;
  - b) l'attrazione degli studenti internazionali: + 15% degli studenti internazionali presenti in ateneo;
  - c) l'incremento dei servizi per il diritto allo studio: + 30% del numero di posti letto a disposizione degli studenti;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI<sup>a</sup> legislatura regionale, approvato con DCR del 1° luglio 2018, n. 64, che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione del Governo regionale:
- la promozione di un sistema universitario di eccellenza teso ad innalzare la percentuale di popolazione laureata attraverso interventi di diritto allo studio universitario, con particolare attenzione alla valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli e del ruolo degli atenei nella realizzazione dei servizi per gli studenti, anche nell'ottica del rafforzamento dell'attrattività del modello universitario lombardo;
- la riqualificazione e l'incremento dei posti letto destinati agli studenti universitari sul territorio lombardo;

Considerate le volontà:

- di Regione Lombardia di promuovere l'attrattività del sistema universitario lombardo sostenendo i servizi per il diritto allo studio, in particolare, i servizi residenziali a favore di studenti, ricercatori e docenti provenienti dalle altre regioni e dagli altri Paesi, anche attraverso il coinvolgimento patrimoniale e gestionale di ALER Milano e di ALER Pavia Lodi;
- dell'Università degli Studi di Milano di implementare la dotazione dei posti letto e di migliorare sotto il profilo qualitativo i servizi residenziali offerti agli studenti, ricercatori e docenti provenienti da altre regioni e nazioni, rendendo maggiormente attrattivo il sistema universitario per gli stu-

denti stranieri;

Ritenuto pertanto di condividere una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo dei servizi residenziali universitari, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione delegando a tal fine l'Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità;

Vista la comunicazione (Protocollo U1.2020.0007523 del 14 maggio 2020) con la quale Regione Lombardia, trasmette lo schema di Accordo di collaborazione ai rappresentanti legali dell'Università degli Studi di Milano, di ALER Milano e di ALER Pavia Lodi, quale esito del tavolo di lavoro partecipato dai referenti tecnici delle Parti sottoscrittrici;

Viste le comunicazioni di adesione alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione dell'Università degli Studi di Milano (Protocollo U1.2020.7649 del 19 maggio 2020), di Aler Milano (Protocollo U1.2020.7632 del 19 maggio 2020) e di Aler Pavia Lodi (Protocollo U1.2020.7589 del 18 maggio 2020);

Preso atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e che eventuali nuove misure individuate insieme ai soggetti firmatari dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori deliberazioni regionali;

Visti gli articoli 26 e 27 del citato d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano e Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia Lodi per la promozione e lo sviluppo di servizi residenziali universitari ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di delegare l'Assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità, alla firma dell'Accordo di collaborazione di cui al presente provvedimento;

3. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente competente ogni adempimento conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano e Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Pavia Lodi per la promozione e lo sviluppo di servizi residenziali universitari ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16**

TRA

**Regione Lombardia**, di seguito anche denominata "Regione", con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – Codice Fiscale 80050050154 – Partita IVA 12874720159 - rappresentata da ....

**Università degli Studi di Milano**, di seguito anche denominata "Università", con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 7 – Codice Fiscale 80012650158 – Partita IVA 03064870151 - rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19 maggio 1956, munito degli occorrenti poteri

**Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano**, di seguito anche denominata "ALER Milano", con sede in Milano, Viale Romagna, 26 – Codice Fiscale 01349670156 – Partita IVA 00795030154 - rappresentata dal Presidente Mario Angelo Sala nato a Varese il 3 ottobre del 1964, munito degli occorrenti poteri

**Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Pavia Lodi**, di seguito anche denominata "ALER Pavia Lodi", con sede in Pavia, Via G. Parodi, 35 - Codice Fiscale 00182090183 - Partita IVA 00182090183 - rappresentata dal Presidente Stefano Cavallin nato a Varese il 1° febbraio del 1967, munito degli occorrenti poteri

**Premesse:**

- L'Università degli Studi di Milano, università statale fondata nel 1923, con i suoi 64.088 iscritti ai corsi di Laurea (61.145) ed ai corsi di post-Laurea (2943), è la più grande istituzione universitaria della Lombardia e la quinta università in Italia per dimensioni. Il 79,5% dei suoi iscritti proviene dalla Lombardia, il 18% proviene dalle altre regioni d'Italia, il 2,5% proviene dall'estero.
- L'Università si articola in 58 sedi sul territorio lombardo di cui, 33 Dipartimenti, 10 Facoltà/Scuole, 14 Direzioni amministrative. La sede principale dell'Università si trova a Milano, la didattica si svolge a Milano ed in altre sedi quali Lodi, Sesto San Giovanni (MI), Edolo (BS).
- L'offerta formativa attuale (a.a. 2019-2020) si compone di 76 corsi di Laurea Triennale e a ciclo unico, 60 corsi di Laurea Magistrale, 32 corsi di Dottorato, 77-Master e corsi di perfezionamento, 68 Scuole di specializzazione.
- L'offerta residenziale attuale (a.a. 2019-20) si compone di 920 posti letto così articolati: 661 per il diritto allo studio, 180 per gli studenti Erasmus incoming, 30 per gli studenti stranieri, 15 foresteria docenti, 34 foresteria studenti.

- A seguito dello scioglimento del Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario (CIDIS), avvenuto il 1° luglio 2016, l'Università ha assunto direttamente la gestione delle politiche di sostegno al diritto allo studio universitario, previste dalla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33.
- Regione Lombardia ha sottoscritto con l'Università degli Studi di Milano in data 8 luglio 2019, la nuova convenzione per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario (di cui allo schema approvato con Dgr del 15 aprile 2019, n. 1534), prevedendo all'uopo, con riferimento alle modalità di utilizzo dei beni di proprietà regionale, la concessione all'Università in comodato gratuito, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature, per le finalità correlate al diritto allo studio universitario.
- L'Università, al fine di far fronte alla necessità di implementare la dotazione dei posti letto per far fronte alla crescente domanda di ospitalità da parte degli studenti dell'Università stessa, ha sottoscritto con l'ALER Milano, in data 4 dicembre 2019, una convenzione avente ad oggetto l'utilizzo di una porzione del Campus Martinitt (119 posti letto oltre ad uno spazio equivalente a 6 posti letto da destinare a spazio comune) nonché, in data 16 gennaio 2020, i contratti di locazione ventennali con opzione di riscatto aventi ad oggetto gli immobili siti in Milano, via Attendolo Sforza nn. 6 e 8 e destinati a residenze universitarie.
- Nell'attuale a.a. 2019/2020 l'Università dispone di 918 posti letti, ripartiti come indicato nella seguente tabella:

N.	Denominazione	Totale posti letto
1	Residenza Bassini in Milano (proprietà Regione Lombardia)	185
2	Residenza Plinio in Milano (proprietà Regione Lombardia)	65
3	Residenza Santa Sofia in Milano (proprietà Regione Lombardia)	142
4	Residenza via Attendolo Sforza, n. 6 in Milano (proprietà ALER Milano)	176
5	Residenza Canzio in Milano (proprietà Università)	37
6	Appartamenti in locazione in Milano (proprietà ALER Milano) 93 appartamenti	146
7	Residenza Universitaria Campus Martinitt in Milano (proprietà ALER Milano)	119
8	Residenza Cascina Codazza in Lodi (proprietà Regione Lombardia)	48
<b>Totale</b>		<b>918</b>
9	Residenza di via Attendolo Sforza n. 8 (MI) (proprietà ALER Milano)	140*

(\*) Sono programmati lavori di riqualificazione della residenza, che sarà fruibile all'utenza universitaria a decorrere dall'a.a. 2022/2023.

- L'Università ha inoltre avviato la realizzazione del nuovo Campus universitario in area MIND (ex area Expo 2015) ove saranno localizzate moderne e funzionali strutture didattiche e di ricerca nonché i vari servizi accessori a supporto della comunità universitaria.

**Visti**

- La Legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
- Il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Il Dlgs 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- La legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”, in particolare, l'articolo 3 che ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario rivolti alla generalità degli studenti da realizzarsi attraverso:
  - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;
  - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
  - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche tramite esperienze di studio o di stage all'estero;
  - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali.
- La legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, in particolare, l'articolo 35, che impegna la Regione a sostenere la realizzazione di residenze universitarie e servizi di supporto all'attività formativa per gli studenti fuori sede iscritti a corsi di laurea universitaria, di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di dottorato e master universitari, di specializzazione post lauream comunque denominati, realizzate direttamente dalle università o da altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore, con risorse anche regionali nei limiti delle assegnazioni di bilancio.

**Richiamati**

- Il Piano Strategico dell'Università per il triennio 2020 – 2022 individua i seguenti tre obiettivi strategici connessi all'incremento dei servizi residenziali a favore di studenti, ricercatori e docenti provenienti da altre regioni e nazioni:

- a) l'incremento dell'offerta formativa internazionale: + 10% numero corsi di studio internazionali rispetto agli esistenti;
  - b) l'attrazione degli studenti internazionali: + 15% degli studenti internazionali presenti in ateneo;
  - c) l'incremento dei servizi per il diritto allo studio: + 30% del numero di posti letto a disposizione degli studenti.
- Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI<sup>a</sup> legislatura regionale, approvato con DCR del 1° luglio 2018, n. 64, individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione del Governo regionale:
    - a) la promozione di un sistema universitario di eccellenza teso ad innalzare la percentuale di popolazione laureata attraverso interventi di diritto allo studio universitario, con particolare attenzione alla valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli e del ruolo degli atenei nella realizzazione dei servizi per gli studenti, anche nell'ottica del rafforzamento dell'attrattività del modello universitario lombardo;
    - b) la riqualificazione e l'incremento dei posti letto destinati agli studenti universitari sul territorio lombardo.

#### **Considerate le volontà**

- Di Regione Lombardia di promuovere l'attrattività del sistema universitario lombardo sostenendo i servizi per il diritto allo studio, in particolare, i servizi residenziali a favore di studenti, ricercatori e docenti provenienti dalle altre regioni e dagli altri Paesi, anche attraverso il coinvolgimento patrimoniale e gestionale di ALER Milano e di ALER Pavia Lodi.
- Dell'Università di implementare la dotazione dei posti letto e di migliorare sotto il profilo qualitativo i servizi residenziali offerti agli studenti, ricercatori e docenti provenienti da altre regioni e nazioni. Il conseguimento di tale obiettivo strategico esplicherebbe effetti positivi non solo nei confronti degli studenti destinatari dagli interventi connessi al diritto allo studio, ma darebbe la possibilità di estendere i servizi anche ad una platea più ampia di studenti che necessitano di soluzioni abitative con adeguati standard qualitativi ed economici. Tale finalità è altresì strettamente connessa alla volontà, prevista nel piano strategico dell'Università, di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione, rendendo maggiormente attrattivo il sistema universitario per gli studenti stranieri.
- Delle Parti di condividere e promuovere una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo dei servizi residenziali universitari.

**Tutto ciò premesso e considerato**

**Le Parti sottoscrittrici convengono e stipulano quanto segue**

## Articolo 1

### Premesse e Obiettivi Specifici dell'Accordo

Le premesse del presente Accordo di collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il presente Accordo di collaborazione impegna le Parti al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

1. rafforzare la collaborazione istituzionale al fine di incrementare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l'offerta di servizi residenziali rivolti alla comunità universitaria;
2. promuovere il miglioramento e l'uniformazione dei servizi residenziali universitari nell'ottica dell'omogeneità e dell'innalzamento della qualità, anche attraverso lo sviluppo di appositi standard di servizio;
3. promuovere studi e analisi sul fabbisogno di servizi residenziali universitari nell'area metropolitana milanese e nell'area del lodigiano finalizzati a supportare - in una prospettiva pluriennale - le scelte strategiche dell'Università in merito allo sviluppo dell'offerta residenziale complessiva coerentemente le esigenze dell'utenza universitaria ed alla possibile introduzione di nuove soluzioni residenziali, finalizzate alla sostituzione di quelle meno adatte sotto il profilo logistico, funzionale e di conservazione;

## Articolo 2

### Impegni comuni delle Parti

In attuazione degli obiettivi di cui al presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:

- a) a porre in essere tutti i comportamenti necessari e ad assumere gli atti di propria competenza inerenti la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;
- b) ad attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all'attuazione del presente Accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) ad attivare tutte le azioni necessarie a garantire una più efficiente gestione delle attività.

## Articolo 3

### Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, anche attraverso il proprio Istituto regionale di ricerca, POLIS Lombardia, si impegna a supportare l'Università nel promuovere il miglioramento e l'uniformazione dei servizi residenziali universitari e nell'elaborare studi e analisi sul fabbisogno di servizi residenziali universitari nell'area metropolitana milanese e del lodigiano finalizzati a supportare le scelte strategiche dell'Università in merito allo sviluppo dell'offerta residenziale complessiva.

Regione si impegna altresì

- a) a supportare l'Università nella ricerca ed individuazione di idonee soluzioni residenziali nell'ambito del nuovo Campus universitario MIND al fine di completare e rafforzare il servizio di ricettività che verrà

realizzato a supporto del Campus. Tale collaborazione potrà venire estesa in relazione al Polo di Veterinaria di Lodi;

- b) a verificare e valutare la possibilità per l'Università di acquisire la disponibilità di soluzioni residenziali di proprio interesse attualmente escluse dalla propria disponibilità, anche al di fuori dell'area MIND;
- c) a verificare misure di sostegno nei confronti nell'Università per lo sviluppo del proprio sistema residenziale e la riqualificazione dei servizi accessori (ese. aree soggiorno, studio, spazi mensa, ristoro, etc.) presso le residenze universitarie, a fronte di specifica progettualità elaborata dall'Università stessa, anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi o la sperimentazione di partnership pubblico-privato.

#### **Articolo 4** **Impegni di ALER Milano**

ALER Milano si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Università, a titolo oneroso e per l'intera durata del presente Accordo, unità abitative e comunque soluzioni residenziali con adeguati standard qualitativi ed economici;
- b) mettere a disposizione dell'Università, a titolo oneroso, l'intero Campus Martinitt, al fine di realizzare un insediamento omogeneo ottimizzando le procedure gestionali e i relativi costi;
- c) supportare l'Università nella ricerca ed individuazione di idonee soluzioni residenziali nell'ambito del nuovo Campus universitario MIND al fine di completare e rafforzare il servizio di ricettività che verrà realizzato a supporto del Campus.

#### **Articolo 5** **Impegni di ALER Pavia Lodi**

ALER Pavia Lodi si impegna a mettere a disposizione dell'Università, a titolo oneroso e per l'intera durata del presente Accordo, unità abitative e comunque soluzioni residenziali con adeguati standard qualitativi ed economici nelle aree adiacenti o comunque collegate al Polo di Veterinaria di Lodi.

#### **Articolo 6** **Impegni dell'Università**

L'Università si impegna ad acquisire l'utilizzo completo del Campus Martinitt alle condizioni economiche e gestionali che verranno definite di comune accordo con ALER Milano e a valutare le proposte di Aler Milano e Aler Pavia Lodi in relazione alla messa a disposizione di unità abitative e/o soluzioni residenziali di cui ai precedenti Articoli 4 e 5.

L'Università si impegna ad individuare attraverso le opportune procedure ad evidenza pubblica, i soggetti gestori delle eventuali unità abitative messe a disposizione da ALER Milano e da ALER Pavia Lodi, fatta salva la possibilità di concordare con le stesse anche la gestione degli immobili concessi.

L'Università – compatibilmente con il reperimento delle relative risorse finanziarie – grazie alla completa disponibilità del Campus Martinitt, intende effettuare gli opportuni investimenti al fine di riqualificare i servizi accessori del Campus incrementandone la qualità.

#### **Articolo 7**

##### **Verifica ed aggiornamento dell'Accordo**

Il presente Accordo di Collaborazione viene attuato, monitorato e verificato dalle Parti riunite nel Tavolo Istituzionale di Gestione. Il Tavolo Istituzionale di Gestione si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione è predisposta dall'Assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità, anche su richiesta di una Parte.

Il Tavolo Istituzionale di Gestione governa l'attuazione del presente Accordo, ed in particolare:

- a) individua ed attiva le misure e le procedure di monitoraggio dell'Accordo;
- b) promuove le misure ritenute appropriate per garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e delle attività funzionali alla realizzazione degli interventi;
- c) promuove le iniziative idonee al superamento delle problematiche di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostano alla realizzazione degli interventi previsti;

Il Tavolo Istituzionale di Gestione effettua la verifica complessiva degli obiettivi dell'Accordo con cadenza annuale. A seguito delle risultanze della verifica annuale, nonché delle eventuali nuove esigenze di promozione e di sostegno allo sviluppo dei servizi residenziali universitari, il Tavolo Istituzionale di Gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Accordo.

Sulla medesima base, e tenuto conto altresì delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Tavolo Istituzionale di Gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi dell'Accordo.

#### **Articolo 8**

##### **Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo di collaborazione ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

#### **Articolo 9**

##### **Disposizioni finali**

Il presente Accordo di Collaborazione si intende aperto alla sottoscrizione per adesione da ulteriori soggetti pubblici e privati, che operano nello sviluppo e nella promozione di servizi abitativi pubblici e sociali, e siano interessati a sostenere il Progetto e a concorrere al perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina dei servizi abitativi".

La richiesta di adesione è condivisa dalle Parti. La sottoscrizione dell'Accordo determina la partecipazione del soggetto sottoscrittore al Tavolo Istituzionale di Gestione.

**Milano,**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 il presente accordo verrà sottoscritto con firma digitale

**Letto e sottoscritto**

Per Regione Lombardia

\_\_\_\_\_

Per ALER Milano

\_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Milano

\_\_\_\_\_

Per ALER Pavia Lodi

\_\_\_\_\_